REGOLAMENTO (CEE) N. 2288/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l'articolo 143,

considerando che l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 918/83 prevede l'ammissione in franchigia dai dazi all'importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell'insegnamento o nella ricerca scientifica ; che la concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, del regolamento succitato ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che per le sostanze biologiche o chimiche riprese in allegato al presente regolamento non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco delle sostanze biologiche o chimiche che possono beneficiare della franchigia di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entre in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Numero di riferimento	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20273	29.01 A	3-Metilpent-1-ene
20274	29.01 A	4-Metilpent-1-ene
20275	29.01 A	2-Metilpent-2-ene
20276	29.01 A	3-Metilpent-2-ene
20277	29.01 A	4-Metilpent-2-ene
21154	29.01 A	Ott-2-ene
25634	29.01 C II	*P*-Menta-1(7),2-diene (Beta-Fellandrene)
14364	29.24 B	Bromuro di decametonio (DCI)
20641	29.27	1-Naftonitrile
20642	29.27	2-Naftonitrile
14769	29.02 C	4,4'-Dibromobifenile
17305	29.03 A	Metansolfonato di etile
22830	29.38 B I	Acetato di retinile
18892	29.05 A III	Mio-inositolo (Meso-inositolo)
21887	35.07	Fosfoglucomutasi
19057	35.07	Lattato-deidrogenasi
20193	29.10 B	Alfa-D-mannoside di metile